

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 538

Anno: 2009

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 24/11/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Sergio Maria Pisana	Presidente
dott. Stefano Imperiali	Consigliere
dott. Josef Hermann Rössler	Consigliere
dott. Manuela Arrigucci	Consigliere relatore
dott. Cesare Vetrella	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 19602 del registro di segreteria, proposto dai sigg. Francesco Smaldino, Filippo Colacicco, Nicola Massaro, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele De Paola, e presso di lui elettivamente domiciliati in Roma, P.le delle Belle arti n. 1, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., ed il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del Comandante p.t., avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 913/02 depositata il 4.12.2002;

Visto l'atto d'appello e tutti gli atti e i documenti di causa;

Udito nell'udienza pubblica del 23.6.2009 il magistrato relatore dott. Manuela Arrigucci, l'avv. Paolo Guerra per delega dell'avv. De Paola, non costituite le Amministrazioni appellate.

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha respinto il ricorso presentato dai sigg. Smaldino Francesco, Colacicco Filippo e Massaro Nicola (ex sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, cessati dal servizio nel periodo compreso fra l'1.4.1981 ed il 20.6.1986) inteso ad ottenere l'equiparazione del trattamento retributivo, e quindi della pensione, a quello degli ex sottufficiali pari grado della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 43, comma 17, della legge 1 aprile 1981, n. 121, della sentenza n. 277 del 2/12 giugno 1991 della Corte costituzionale e del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216.

Avverso tale sentenza i predetti hanno proposto appello, per violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121/1981, ritenendo di avere titolo a godere dei benefici recati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 e dalla legge n. 216/1992 perché in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981.

La difesa degli appellanti, richiamando anche la sentenza di questa Sezione n. 87/97, ha sottolineato che la pronuncia n. 277/91 del giudice delle leggi avrebbe riconosciuto *ex tunc* l'equiparazione tra ispettori della Polizia di Stato e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente alla data di

entrata in vigore della legge n. 121/1981, osservando che “la legge n. 216/1992 non ha alcuna efficacia preclusiva sulla spettanza del diritto all’invocata equiparazione dei militari dell’Arma che siano cessati nella vigenza della legge n. 121/1981, ma anteriormente all’1 gennaio 1992”; data quest’ultima che – anche a seguito di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 455 del 1993 – “non vale come discriminazione tra il personale in servizio e quello cessato a quella data, ma come data di decorrenza degli effetti economici dell’invocata equiparazione del personale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in servizio ed in quiescenza”.

In conclusione, la difesa degli appellanti ha chiesto che, in riforma dell’impugnata sentenza, sia dichiarato il diritto dei medesimi “alla riliquidazione del trattamento pensionistico con tutti i benefici in virtù della equiparazione retributiva alle qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria”.

All’udienza odierna l’avv. Guerra, riportandosi agli atti, ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

DIRITTO

L’appello, vertendo su questioni di diritto, è ammissibile, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, come modificato dal decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639.

Oggetto del giudizio è il diritto dei sottufficiali appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge 1.4. 1981 n. 121 e cessati anteriormente al 1° gennaio 1992, di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sulla base dell’equiparazione al trattamento stabilito per i pari grado della Polizia di Stato.

Sulla questione si sono pronunziate le Sezioni riunite di questa Corte, le quali, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale, con sentenza n. 11/QM del 2003 hanno escluso la spettanza del beneficio, adeguandosi alle statuizioni della Corte costituzionale, secondo la quale “deve considerarsi errato presupposto quello di ritenere che, in seguito alla sentenza n. 277 del 1991, si sia automaticamente verificata la piena equiparazione anche economica, secondo l’omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quelle di sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri” (sentenza n. 241 del 1996 e sentenza n. 455 del 1993) e, pertanto, “si deve escludere che dalla predetta sentenza possa dedursi o configurarsi un qualsiasi intervento additivo - del resto espressamente dichiarato precluso nella fattispecie - o che vi sia alcuna statuizione sulla corrispondenza di determinate funzioni o determinazione di retribuzione spettante a taluni sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, essendo stati riconosciuti fondati solo i profili di contraddittorietà, irragionevolezza e di omissione di scelta legislativa” (sentenza n. 439/2001).

L’orientamento espresso dalle Sezioni riunite è conforme anche a quanto statuito dalla competente Sezione di controllo, che con deliberazione n. 35 del 19.3.1998 ha ritenuto che “il diritto all’equiparazione economica fra appartenenti ai Carabinieri ed alla Guardia di finanza e quelli della Polizia di Stato non sorge per effetto della legge n. 121 del 1981, ma, per quanto riguarda la concreta individuazione della corrispondenza fra gradi e qualifiche ed i connessi effetti retributivi, solo ed esclusivamente ad opera della legge n. 216 del 1992, nei precisi termini in cui questa ha provveduto ad attribuire i relativi benefici con esatta determinazione anche degli aspetti cronologici”; e

che “i benefici in questione non riguardano il personale a riposo in quanto la legge non ha finalità perequative”. La Corte costituzionale (sentenza n. 178/95) ha ritenuto, infatti, che con la legge n. 216/92 il legislatore abbia previsto esclusivamente i miglioramenti economici in favore del personale in servizio, ma non abbia fatto alcun riferimento ai trattamenti pensionistici goduti dal personale a riposo, e che (sentenza n. 242/96), “nel disporre l’equiparazione degli stipendi fra appartenenti alla Polizia di Stato ed appartenenti all’Arma dei Carabinieri, il legislatore non abbia ritenuto di modificare anche il trattamento di quiescenza”.

Tale orientamento è stato recepito anche da Corte dei conti, Sez. I, sent. 24 marzo 2006 n. 168 e Sez. II, sent. 6 dicembre n. 413 e 31 marzo 2008 n.113.

In relazione a ciò, anche questo collegio ritiene che la citata sentenza n. 277/1991 non detta, per il declinato intervento additivo, la disciplina specifica dell’equiparazione e che questa non è neppure desumibile dal sistema normativo da essa inciso, con la conseguenza che deve farsi riferimento alla l. n. 216/1992, non solo per la decorrenza, ma per la stessa disciplina dell’equiparazione.

Alla medesima conclusione si perviene, peraltro, interpretando la normativa in discorso nel senso che essa si limita a differire al 1°.1.1992 la corresponsione del nuovo e più favorevole trattamento annesso al livello retributivo della corrispondente qualifica del personale della Polizia di Stato delle altre forze di polizia. Infatti, gli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/1973 commisurano la pensione all’ultimo stipendio percepito e nel caso in esame gli appellanti non risultano avere percepito, alla data del loro collocamento in congedo, il maggiore stipendio derivante dall’ equiparazione agli ispettori di Polizia, che non poteva, pertanto, costituire la base per la riliquidazione del trattamento pensionistico.

L’ appello va, di conseguenza, rigettato.

I difformi orientamenti giurisprudenziali sulla questione giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando, ogni contraria ragione ed istanza reiette,

RIGETTA

l’appello iscritto al n. 19602 proposto dai sigg.ri Smaldino Francesco, Colacicco Filippo e Massaro Nicola nei confronti del Ministero della difesa e del Comando generale dell’ Arma dei carabinieri e avverso la sentenza n. 913/02 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2009.

L’estensore

Il Presidente

F. to Manuela Arrigucci

F.to Sergio Maria Pisana

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2009

Il Direttore della Segreteria

F.to Pompea Di Donna